

CAMERA PENALE DI PISTOIA

ADERENTE ALL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE



Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pistoia, visto il Parere in data 9 marzo 2021 del Direttore Generale degli Affari Interni - Ufficio I del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto *“deposito a mezzo pec degli atti di impugnazione nel processo penale - pagamento dei diritti di copia ai sensi dell’art. 164, comma 3, disp. att. c.p.p.”*, osserva quanto segue.

La disciplina che prevede la facoltà di deposito degli atti penali a mezzo P.E.C., introdotta dall’art. 24 D.L. nr. 137/2020, in sede di conversione nella L. nr. 176/2020, è stata modificata ampliando il novero degli atti depositabili con tale modalità, e sono state incluse anche le impugnazioni (commi 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater*, 6 *quinqües* dell’art. 24).

La rubrica del medesimo art. 24, invece, è rimasta immutata anche in sede di conversione del c.d. “Decreto Ristori”, continuando a recitare *“Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Dunque, la *ratio* ispiratrice della norma in esame è sostanzialmente duplice:

- in primo luogo, quella di *semplificare* il deposito degli atti penali tra cui le impugnazioni, le quali in particolare prima della modifica avvenivano esclusivamente presentando personalmente (o a mezzo di incaricato) l’atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582 co. 1 c.p.p.), oppure con telegramma, o trasmettendo l’atto stesso a mezzo di raccomandata a/r (art. 583 co. 1 c.p.p.), andandosi dunque ad inserire in quel percorso di digitalizzazione del processo penale teso anche a soppiantare la forma analogica degli atti, così come avvenuto nell’ambito del processo civile;
- in secondo luogo, quella di natura emergenziale dovuta alla pandemia in corso e, pertanto, la necessità di evitare le occasioni di contatto tra le persone e così limitare il rischio di contagio, attraverso la previsione di una procedura per l’appunto *“semplificata”* volta a ridurre l’accesso dell’utenza qualificata (gli avvocati) agli Uffici Giudiziari.

Tale essendo quindi la duplice funzione dell’art. 24, espressa a chiare lettere dalla rubrica

della norma, non può che convenirsi come la relativa disciplina vada letta alla luce dei principi che ad essa sono sottesi, dovendola dunque considerare – almeno allo stato attuale – eccezionale e posta “al di fuori” delle *regulae* per così dire ordinarie, sostanziandosi quindi in una deroga, per quanto di specifico interesse, alle modalità di deposito delle impugnazioni previste dal Codice di rito.

Venendo allora al dibattuto art. 164 disp. att. c.p.p., se è vero – come sottolineato nella Nota Ministeriale – che la disciplina emergenziale non l’ha espressamente derogato né tantomeno soppresso, è anche vero che questo si giustifica in ragione del fatto che il deposito con modalità analogica delle impugnazioni non è stato eliminato, costituendo ancora adesso ipotesi pienamente praticabile (“*Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale*”, specifica il comma 6 *bis* dell’art. 24 L. nr. 176/2020) a cui si è aggiunta quella di tipo telematico.

Va anche evidenziato, però, che con la novella l’art. 164 disp. att. c.p.p. non ha nemmeno subito integrazioni, calibrate cioè sulla specificità del deposito in forma digitale come avvenuto per il c.d. PCT (vedasi il D.L. nr. 179/2012, conv. nella L. nr. 221/2012 e successivamente modificato dalla L. nr. 228/2012, tra cui, ad esempio, il comma 9 dell’art. 16 *bis*), sebbene debba ritenersi indiscussa la diversità che passa, per tipologia e natura, tra gli atti informatici e relative forme di deposito rispetto agli atti analogici (vedasi al riguardo il Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia nr. 44 del 21.02.2011 e successive modifiche).

In altre parole questa disposizione, nata e valevole per l’unica forma di deposito ammissibile sino allo scorso dicembre 2020, ossia quella in formato cartaceo, è rimasta tale ancora oggi, e dopo più di trent’anni pur di fronte alle innovazioni che sono state introdotte nel processo penale, trovando giustificazione, pertanto, solo con riferimento alle “ordinarie” modalità di deposito, l’obbligo di versare il numero di copie ivi previsto e, in difetto, la sanzione applicabile.

Tutto questo non può valere, invece, in mancanza di un’apposita previsione di legge, per i depositi in modalità telematica, ove gli atti vengono trasmessi “*in forma di documento informatico*” (comma 6 *bis* art. 24 cit.), con firma digitale e con le specifiche tecniche individuate nel provvedimento del Direttore G.S.I.A., ossia privi di caratteristiche fisiche.

L’assenza di materialità del documento rende quindi l’art. 164 disp. att. c.p.p. non solo inapplicabile, ma addirittura incompatibile con le impugnazioni depositate a mezzo P.E.C..

Appare irrilevante, inoltre, che la disciplina emergenziale abbia lasciato inalterata l'esistenza del fascicolo cartaceo.

L'obbligo per l'Ufficio di inserire "copia analogica" nel fascicolo cartaceo lascia intendere, secondo il noto brocardo *in claris non fit interpretatio*, che debba essere inserita un'unica copia (e non nel numero indicato dall'art. 164 disp. att. c.p.p.) e, comunque, "*Ai fini della continuità della tenuta*" del fascicolo stesso, pertanto per ragioni diverse da quelle sottese alla disposizione di attuazione del Codice di rito.

Si osservi, infine, che l'idea di consentire al difensore di provvedere al deposito delle copie cartacee dell'impugnazione trasmessa in via telematica, così da evitare il pagamento dei diritti di copia (come suggerito nella Nota Ministeriale), non appare affatto condivisibile, poiché andrebbe a vanificare del tutto la scelta adottata dal Legislatore di limitare il più possibile gli accessi agli Uffici Giudiziari: tanto valeva ribadire che l'unica forma di deposito ammessa rimaneva quella analogica, senza alcuna possibilità aggiuntiva.

Pistoia, 29 aprile 2020

per il Consiglio Direttivo
Il Presidente


Avv. Giuseppe Castelli